

ALLEGATO A) ALLA PROPOSTA DI DELIBERA

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA LOCALE

ART 1

Modifiche all'indice-sommario al Titolo III Capo I e III, al Titolo IV Capo II e III, e al Titolo V

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Competenze Articolo 3 - Responsabilità Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 - Competenze Articolo 3 - Responsabilità Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico
TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI Articolo 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali Articolo 6 - Servizi Mortuari	TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI Articolo 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali Articolo 6 - Servizi Mortuari
TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Articolo 7 - Feretri Articolo 7 bis - Autorizzazione al trasporto Articolo 7 ter - Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero Articolo 7 quater - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradiizione di cadaveri Articolo 8 - Trasporti funebri Articolo 8 bis - Trasporti a cura dei servizi funerari comunali Articolo 8 ter - Vigilanza e controllo	TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Articolo 7 - Feretri Articolo 7 bis - Autorizzazione al trasporto Articolo 7 ter - Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero Articolo 7 quater - Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradiizione di cadaveri Articolo 7 quinquies - Trasporti di salma Articolo 7 sexies – Trasferimenti di defunti nell'ambito delle strutture sanitarie Articolo 8 - Trasporti funebri Articolo 8 bis - Trasporti a cura dei servizi funerari comunali Articolo 8 ter - Vigilanza e controllo
CAPO II - SEPOLTURE, CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI Articolo 8 quater - Riserva di competenza Articolo 8 quinquies – Reparti speciali Articolo 8 sexties – Titolarità del richiedente Articolo 9 - Inumazione Articolo 10 - Tumulazione Articolo 11 - Tumulazione provvisoria Articolo 12 - Cremazione Articolo 12 bis - Dispersione ceneri Articolo 12 ter - Affidamento delle ceneri Articolo 12 quater - Definizione di congiunti e di convivente CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI Articolo 12 quinquies - Riserva di competenza Articolo 13 - Esumazioni	CAPO II - SEPOLTURE, CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI Articolo 8 quater - Riserva di competenza Articolo 8 quinquies – Reparti speciali Articolo 8 sexties – Titolarità del richiedente Articolo 9 - Inumazione Articolo 10 - Tumulazione Articolo 11 - Tumulazione provvisoria Articolo 12 - Cremazione Articolo 12 bis - Dispersione ceneri Articolo 12 ter - Affidamento delle ceneri Articolo 12 quater - Definizione di congiunti e di convivente

<p> Articolo 14 - Estumulazioni Articolo 15 - Operazioni di disseppellimento Articolo 15 bis - Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni ed altri disseppellimenti </p> <p> TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 16 - Sepolture private Articolo 17 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private </p> <p> CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI Articolo 18 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso Articolo 19 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali Articolo 19 bis - Variazione della titolarità della concessione Articolo 20 - Rinuncia a concessione cimiteriale Articolo 21 - Decadenza della concessione cimiteriale Articolo 22 - Revoca di concessione cimiteriale Articolo 23 - Estinzione di concessione cimiteriale Articolo 23 bis - Modalità di riassegnazione dei sepolcri perpetui </p> <p> CAPO III - NORME TECNICHE Articolo 24 - Progettazione e costruzione di sepolture private Articolo 25 - Manutenzione di sepolture private </p> <p> TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 26 - Redazione Piano Regolatore Cimiteriale Articolo 27 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento Articolo 28 - Abrogato Articolo 29 - Sanzioni Articolo 30 - Abrogazione norme incompatibili </p>	<p> CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI E LUCI VOTIVE Articolo 12 quinquies - Riserva di competenza Generalità Articolo 13 - Esumazioni Articolo 14 - Estumulazioni Articolo 15 - Operazioni di disseppellimento Articolo 15 bis - Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni ed altri disseppellimenti Art. 15 ter – Luci votive </p> <p> TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 16 - Sepolture private Articolo 17 - Tipologie e durata d'uso delle sepolture private </p> <p> CAPO II - CONCESSIONI CIMITERIALI Articolo 18 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso Articolo 19 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali Articolo 19 bis - Variazione della titolarità della concessione Articolo 20 - Rinuncia a concessione cimiteriale Articolo 21 - Decadenza della concessione cimiteriale Articolo 22 - Revoca di concessione cimiteriale Articolo 23 - Estinzione di concessione cimiteriale Articolo 23 bis – Modalità di riassegnazione dei sepolcri perpetui Rientro in possesso di aree e manufatti e modalità di riassegnazione </p> <p> CAPO III - NORME TECNICHE Articolo 24 - Progettazione e costruzione di sepolture private Articolo 25 - Manutenzione di sepolture private Articolo 25 bis – Regole comportamentali Articolo 25 ter – Eventi, riprese cinematografiche e fotografiche Articolo 25 quater – Attività svolte da imprese, privati ed enti all'interno dei Cimiteri </p> <p> TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 26 - Redazione Piano Regolatore Cimiteriale Articolo 26 bis – Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche </p>
---	---

	<p>Articolo 27 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento</p> <p>Articolo 28 - Abrogato</p> <p>Articolo 29-28 - Sanzioni</p> <p>Articolo 30 29 - Abrogazione norme incompatibili</p>
--	--

Art 2
Modifiche al comma 2
dell'art 2 Competenze

<p>Articolo 2 - Competenze</p> <p>2. I servizi di polizia mortuaria, compatibilmente con la natura delle funzioni esercitate, sono gestiti in una delle forme individuate dagli artt. 113 del D. legisl. n. 267/2000, 23 bis D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e relativo regolamento di attuazione, DPR n. 168/2010.</p>	<p>Articolo 2 – Competenze</p> <p>2. I servizi di polizia mortuaria, compatibilmente con la natura delle funzioni esercitate, sono gestiti in una delle forme individuate dagli artt. 113 del D. legisl. n. 267/2000, 23 bis D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni dalla L. n. 133/2008 e relativo regolamento di attuazione, DPR n. 168/2010. anche di concerto e per il tramite del soggetto gestore nel rispetto delle normative vigenti in materia</p>
---	---

Art. 3
Modifiche al comma 1
dell'art.3 Responsabilità

<p>Articolo 3 - Responsabilità</p> <p>1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.</p>	<p>Articolo 3 - Responsabilità</p> <p>1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, cura che provvede che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.</p>
--	---

Art 4
Modifiche ai commi 2, 2 bis, 2 quater, 3, 3 ter, 3 quinquies e introduzione del comma 2 quinquies, dell'art. 6 - Servizi Mortuari

<p>Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la deposizione dei resti ossei in ossario comune; il conferimento delle ceneri in ossario comune o in cinerario comune. <p>Qualora siano riferibili a defunto indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale</p>	<p>2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la deposizione dei resti ossei in ossario comune; il conferimento delle ceneri in ossario comune o in cinerario comune. <p>Qualora siano riferibili a defunto indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale</p>
--	---

<p>vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune, i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sepoltura in campo comune o, se richiesta, cremazione; • l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio. <p>2bis. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune. E' considerato indigente il defunto che in vita risultava in carico ai Servizi Sociali Territoriali con interventi economici ad integrazione del reddito. Sono considerati indigenti i familiari del defunto che presentato un Attestazione I.S.E.E. di valore inferiore alla soglia I.S.E.E. stabilita annualmente dalla Giunta comunale per accedere agli interventi economici ad integrazione del reddito.</p> <p>2 quater. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.</p> <p>3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi dagli organi competenti. Tali tariffe sono da intendersi come tariffe massime applicabili da parte del soggetto gestore.</p>	<p>vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune, i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sepoltura in campo comune o, se richiesta, cremazione; • l'operazione di l'esumazione ordinaria eseguita d'ufficio. <p>2bis. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune. E' considerato indigente il defunto che in vita risultava in carico ai Servizi Sociali Territoriali con interventi economici ad integrazione del reddito. Sono considerati indigenti i familiari del defunto che abbiano presentato una attestazione I.S.E.E. di valore inferiore alla soglia I.S.E.E. stabilita annualmente dalla Giunta comunale per accedere agli interventi economici ad integrazione del reddito.</p> <p>2 quater. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, i conviventi, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.</p> <p>2quinqes Ai fini del presente regolamento per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia anagrafico del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza di soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela.</p> <p>3. Tutti gli altri servizi devono intendersi resi a titolo oneroso e sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi dagli organi competenti. Tali tariffe sono da intendersi come tariffe massime applicabili da parte del soggetto gestore. Il pagamento deve precedere l'erogazione del servizio, salvo casi di fatturazione posticipata rispetto al servizio. Nei casi di comprovata difficoltà a provvedere al pagamento anticipato, sarà possibile prevedere forme di rateizzazione degli importi dovuti.</p>
---	---

<p>3 ter. Per le salme defunte al di fuori del Comune di Bologna e trasportate al DOS/Obitorio di Bologna, in mancanza di una specifica convenzione con il Comune di decesso, è applicata una tariffa per la copertura dei costi sostenuti per la gestione della struttura, di importo pari al diritto fisso per l'ingresso dei cadaveri in città, previsto dall'art. 8, comma 5 del presente regolamento. Tale tariffa non è dovuta nel caso di trasferimenti di salme su disposizione della Autorità Giudiziaria.</p> <p>3 quinquies. I costi relativi ai tempi di permanenza delle ceneri depositate in Cimitero in attesa di successiva disposizione da parte dei familiari sono addebiti all'ente o al familiare che ne ha disposto o richiesto la permanenza, secondo tariffe determinate dal Comune, in base ai costi da sostenere e ai tempi di permanenza.</p>	<p>3 ter : E' istituita una tariffa fissa relativa alle attività amministrative, riferita alla gestione dei servizi nonché per il disbrigo delle pratiche Per le salme decedute all'interno del Comune di Bologna, per le quali è richiesta la custodia presso il Dos/Obitorio, è istituita una tariffa fissa giornaliera, a carico dei soggetti obbligati in solido, dovuta per la permanenza oltre la soglia temporale del terzo giorno dall'arrivo. Gli importi relativi alle tariffe fisse di cui ai due commi precedenti, sono quantificati dalla Giunta comunale.</p> <p>Per le salme defunte al di fuori del Comune di Bologna e trasportate al DOS/Obitorio di Bologna, in mancanza di una specifica convenzione con il Comune di decesso, è applicata una tariffa, definita dal Comune di Bologna, per la copertura dei costi sostenuti per la gestione della struttura —di importo pari al diritto fisso per l'ingresso dei cadaveri in città, previsto dall'art. 8, comma 5 del presente regolamento. Tale tariffa non è dovuta Le tariffe sopra richiamate non sono dovute nel caso di trasferimenti di salme su disposizione della Autorità Giudiziaria.</p> <p>3 quinquies. I costi relativi ai tempi di permanenza delle ceneri e resti ossei depositate in Cimitero in attesa di successiva disposizione da parte dei familiari sono addebiti addebitati all'ente di provenienza o al familiare che ne ha disposto o richiesto la permanenza di riferimento ; secondo tariffe determinate dal Comune, in base ai costi da sostenere e ai tempi di permanenza.</p>
---	--

Art 5
Modifiche al comma 2
dell'art 7 – Feretri

<p>2. Il cadavere è collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Il cadavere destinato all'inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto biodegradabile.</p>	<p>2. Il cadavere è collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolta avvolto in lenzuola. Il cadavere destinato all'inumazione è rivestito con abiti o lenzuola di tessuto</p>
---	---

	biodegradabile.
--	-----------------

Art 6
Modifiche al comma 3
dell'art 7 bis- Autorizzazione al trasporto

3. L'autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta, nei casi previsti dalla delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 4693 del 29.05.2009, è rilasciata, a seguito di domanda degli interessati, sulla base della dichiarazione medica di avvenuta esecuzione del tanatogramma.	3. L'autorizzazione al trasporto di cadavere a bara aperta è rilasciata, nei casi previsti dalla delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 4693 del 29.05.2009, nei casi e con le modalità previste dalla disciplina regionale in materia, a seguito di domanda degli interessati, sulla base della dichiarazione medica di avvenuta esecuzione del tanatogramma.
--	--

Art 7
Modifiche al comma 1
dell'art. 7 quater - Rilascio passaporto mortuario e
autorizzazione all'estradizione di cadaveri

1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 29 del DPR n. 285/1990, compete al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DPR n. 285/1990, viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, come disposto dall'art. 10, comma 9, L.R n. 19/2004 e successive integrazioni, qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione di Berlino.	1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 29 del DPR n. 285/1990, compete al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, previa richieste degli aventi titolo. Il certificato, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DPR n. 285/1990, viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, come disposto dall'art. 10, comma 9, L.R n. 19/2004 e successive integrazioni, qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione di Berlino.
--	---

Art 8
Introduzione dell'art 7 sexies
Trasferimenti di defunti nell'ambito delle strutture sanitarie

<p>Deve ritenersi consentito il trasferimento di salme all'interno della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso, con l'accortezza che tale trasferimento debba essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.</p> <p>Nel caso in cui la struttura sanitaria di riferimento non sia organizzata logisticamente in un unico edificio, ma sia dislocata sul territorio in luoghi fisici differenti -non contigui e non collegati completamente da strade private interne, è possibile il trasferimento di salme anche su strada</p>
--

pubblica purché previamente autorizzato dalle autorità competenti, e con la precisazione che tale trasferimento debba essere comunque svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre; dovranno essere inoltre garantiti aspetti di igiene, salubrità e sicurezza riguardanti:

- le caratteristiche del veicolo utilizzato per il trasporto che dovrà avere piano di carico separato dal posto di guida del conducente, dovrà essere rivestito internamente con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed attrezzato in modo da non permettere lo spostamento della salma e dei suoi accessori;
- le modalità operative che dovranno essere idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in ambito di igiene e salubrità: in particolare si dovrà provvedere all'identificazione, pianificazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi evento sinistroso con l'adozione di formali procedure comprensive di istruzioni per gli operatori addetti al trasporto e registrazioni dell'attività svolta, individuando tra l'altro la periodicità delle attività di pulizia e disinfezione dei mezzi utilizzati, le tipologie di prodotti e le modalità di registrazione delle sanificazioni sia periodiche che straordinarie da trasmettere al Comune una volta definite tali procedure;
- dovranno essere adottate tutte le misure finalizzate alla prevenzione dei rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per gli operatori, in particolare riguardo le azioni di sollevamento e/o spostamento delle salme, nonché per le attività di spinta e traino manuale.

Art 9

Introduzione del comma 1 ter, modifiche al comma 2, abrogazione del comma 3, modifiche dei commi 4 bis e 4 quater dell'art. 8 - Trasporti funebri

	<p>1 ter. La sepoltura per inumazione o tumulazione dovrà di norma essere effettuata al termine del funerale, secondo quanto previsto dalle ordinanze che regolano il trasporto funebre, salvo casi di particolare complessità operativa. Qualora la complessità delle attività operative renda impossibile la sepoltura immediata, il Gestore renderà disponibile -un loculo provvisorio, in attesa della individuazione delle opportune soluzioni per procedere alla sepoltura richiesta.</p>
<p>2. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:</p> <p>a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;</p> <p>b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;</p> <p>c) trasporto avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.</p> <p>A norma dell'art. 10 della L R. n. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del</p>	<p>2. Per i trasporti destinati a comuni al di fuori del territorio regionale, si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:</p> <p>a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;</p> <p>b) trasporto, svolto negli altri mesi, ma con una percorrenza superiore ai 300 km.;</p> <p>c) trasporto che avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso.</p> <p>A norma dell'art. 10 della L R. n. 19/2004, per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del</p>

<p>territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del DPR n. 285/1990.</p> <p>3. Per ogni trasporto di cadavere eseguito nell'ambito del territorio comunale o proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, per trasporti di cadavere a scopo di studio, per trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali e per cadavere provenienti da altri Comuni, trasportati all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente diretti ad altri Comuni o all'estero.</p> <p>Non è parimenti dovuto per i cadaveri provenienti da fuori comune per cremazione negli impianti bolognesi quando le relative ceneri siano destinate alla sepoltura, dispersione o affido al di fuori del territorio comunale.</p> <p>Tale diritto può essere riscosso anche per il tramite delle imprese che effettuano il trasporto e il relativo importo deve essere inserito nella documentazione contabile delle stesse, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.</p> <p>Nel caso in cui, per la sola celebrazione di esequie, sia richiesto il trasferimento fuori dal territorio del Comune di Bologna, di deceduti in città poi destinati ai cimiteri cittadini, i relativi transiti sono esenti dal pagamento del diritto fisso, solamente qualora sia la partenza da Bologna che l'arrivo al cimitero cittadino avvengano nel medesimo giorno. Si applica comunque il diritto previsto per i trasporti in città.</p> <p>4bis. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima.</p>	<p>territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del DPR n. 285/1990.</p> <p>3. Abrogato</p> <p>3. Per ogni trasporto di cadavere eseguito nell'ambito del territorio comunale o proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti di cadaveri di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, per trasporti di cadavere a scopo di studio, per trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali e per cadavere provenienti da altri Comuni, trasportati all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente diretti ad altri Comuni o all'estero.</p> <p>Non è parimenti dovuto per i cadaveri provenienti da fuori comune per cremazione negli impianti bolognesi quando le relative ceneri siano destinate alla sepoltura, dispersione o affido al di fuori del territorio comunale.</p> <p>Tale diritto può essere riscosso anche per il tramite delle imprese che effettuano il trasporto e il relativo importo deve essere inserito nella documentazione contabile delle stesse, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.</p> <p>Nel caso in cui, per la sola celebrazione di esequie, sia richiesto il trasferimento fuori dal territorio del Comune di Bologna, di deceduti in città poi destinati ai cimiteri cittadini, i relativi transiti sono esenti dal pagamento del diritto fisso, solamente qualora sia la partenza da Bologna che l'arrivo al cimitero cittadino avvengano nel medesimo giorno. Si applica comunque il diritto previsto per i trasporti in città.</p> <p>4bis. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto ogni atto e/o fatto realizzato da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima. deve ritenersi illegittimo.</p>
---	--

4quater. Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.	4quater. Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto assumendo in proprio e per conto di essi ogni relativa obbligazione.
--	---

Art.10

Modifiche al comma 1 lett. d dell'art.8 bis Trasporti a cura dei servizi funerari comunali

d) Abrogato.	d) Abrogato.
--------------	-------------------------

Art. 11

Modifiche ai commi 1 e 2 dell'art. 8 sexties – Titolarità del richiedente

Chiunque richieda una sepoltura, cremazione, dispersione, affidamento ceneri agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.	Chiunque richieda una sepoltura, cremazione, dispersione, affidamento ceneri agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.
L'aggiornamento dei dati utili alla ricezione di eventuali comunicazioni da parte del Comune o del Soggetto Gestore sono da effettuarsi ai Servizi Cimiteriali a cura del richiedente.	L'Amministrazione Comunale e/o il Gestore sono sollevati da ogni responsabilità in ordine alla legittimazione del soggetto richiedente. L'aggiornamento dei dati utili alla ricezione di eventuali comunicazioni da parte del Comune o del Soggetto Gestore sono da effettuarsi ai Servizi Cimiteriali a cura del richiedente.

Art 12

Introduzione dei commi 4 bis, 4ter e 4quater dell'art. 10 – Tumulazione

4-bis All'interno di un ossario/cinerario è consentita la tumulazione di due soli resti ossei o ceneri in forma distinta, compatibilmente con la capacità del manufatto.
4-ter Nei loculi nei quali sia collocato un feretro è consentita la tumulazione, oltre al feretro, di ulteriori tre resti ossei o ceneri in forma distinta, compatibilmente con lo spazio interno disponibile. Nei loculi nei quali non sia stato collocato un feretro è consentita la tumulazione di sei resti ossei o ceneri in forma distinta, compatibilmente con la capacità del manufatto e sarà possibile l'introduzione di un feretro solo se il manufatto contiene non più di tre resti ossei o ceneri;
4- quater nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie di cui ai punti precedenti è consentita -per volontà del defunto o su richiesta degli eredi- la tumulazione, in urna o contenitore separato evitando ogni forma di promiscuità con ceneri umane, delle ceneri di un animale di compagnia o

d'affezione nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei Registri cimiteriali. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie e/o ritratti dell'animale d'affezione tumulato o di riportare iscrizioni. La volontà del defunto o degli eredi, riferita ad un animale di compagnia o d'affezione corrispondente alla definizione di cui alla Convenzione Europea per la protezione degli animali 13 novembre 1987 recepita dalla Legge n° 201 del 2010, è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune od al soggetto gestore del Comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

Art 13

Modifiche ai commi 3 e 4 lett. b) dell'art. 12 – Cremazione

<p>3. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti del concepimento è autorizzata dalla AUSL del luogo ove è avvenuto l'evento.</p> <p>E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art 3 della legge n. 130/2001 e delle ulteriori disposizioni della Regione Emilia Romagna in materia o, in caso di loro irreperibilità, specifico avviso.</p> <p>L'avviso dovrà essere affisso per lo stesso periodo agli ingressi ed all'albo cimiteriale di ogni cimitero.</p>	<p>3. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti del concepimento è autorizzata dalla AUSL del luogo ove è avvenuto l'evento.</p> <p>E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art 3 della legge n. 130/2001 e delle ulteriori disposizioni della Regione Emilia Romagna in materia o, in caso di loro irreperibilità, previo specifico avviso.</p> <p>L'avviso dovrà essere affisso per lo stesso periodo agli ingressi ed all'albo cimiteriale di ogni cimitero.</p>
<p>4. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:</p> <p>a) diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto e sistemate a richiesta in apposite cellette, mensole, nicchie o in altra sepoltura privata, anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;</p> <p>b) collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale. In attesa della decisione degli aventi titolo sulla definitiva collocazione delle ceneri, è consentita la</p>	<p>4. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:</p> <p>a) diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto e sistemate a richiesta in apposite cellette, mensole, nicchie o in altra sepoltura privata, anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;</p> <p>b) collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale. In attesa della decisione degli aventi titolo sulla definitiva collocazione delle ceneri, è consentita la</p>

temporanea conservazione delle urne all'interno di apposita struttura cimiteriale, previo pagamento della tariffa.	temporanea conservazione delle urne all'interno di apposita struttura cimiteriale, previo pagamento della tariffa. con addebito per il deposito sulla base di tariffa approvata calcolata su base mensile da porsi a carico del richiedente, ovvero in caso di inadempimento agli eredi aventi titolo in via solidale. Resta inteso che decorso il termine di mesi 6 dalla decorrenza del deposito il Comune, anche per il tramite il soggetto gestore, avrà la facoltà di collocare detti ceneri in cinerario comune.
--	---

Art. 14
Introduzione del comma 7
dell'art. 12 ter - Affidamento delle ceneri

7. L'affidamento delle ceneri è regolato dalle norme regionali vigenti in materia.

Art 15
Modifiche al comma 2 dell'art. 12 quater - Definizione di congiunti e di convivente

<p>Articolo 12 quater - Definizione di congiunti e di convivente</p> <p>1. Ai fini degli artt.12 bis e 12 ter del presente regolamento, per congiunti si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto); • in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi). <p>2. Ai fini del presente regolamento per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;</p>	<p>Articolo 12 quater - Definizione di congiunti e di convivente</p> <p>1. Ai fini degli artt.12 bis e 12 ter del presente regolamento, per congiunti si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto); • in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi). <p>Ai fini del presente regolamento per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela.</p> <p>2. Per la definizione di convivente si rinvia all'art. 6 comma 2 quinquies del presente Regolamento.</p>
--	---

Art 16

Modifica del titolo del Capo III OPERAZIONI CIMITERIALI, LUCE VOTIVA

CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI, LUCE VOTIVA	CAPO III - OPERAZIONI CIMITERIALI, LUCE VOTIVA LUCI VOTIVE
--	--

Art 17

Modifiche al comma 1 dell'art. 12 quinquies – Generalità

1. Le operazioni cimiteriali comprese nel presente capo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.	1. Le operazioni cimiteriali e quelle relative alla luce votiva comprese nel presente capo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.
---	---

Art 18

Modifiche al comma 1, 5, 6 dell'art. 13 – Esumazioni

<p>1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati, e si suddividono in:</p> <p>a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo ordinario di inumazione, come individuato nel Regolamento regionale n. 4/2006, per le inumazioni in campo comune, ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;</p> <p>b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).</p> <p>5. I resti risultati, non mineralizzati rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.</p>	<p>1. Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri o resti mortali precedentemente inumati. La valutazione dello stato di mineralizzazione è demandata agli addetti cimiteriali. Le esumazioni si suddividono in:</p> <p>a) esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo ordinario di inumazione, come individuato nel Regolamento regionale n. 4/2006, per le inumazioni in campo comune, ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;</p> <p>b) esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).</p> <p>5. I resti risultati, non mineralizzati rinvenuti in occasione delle esumazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il i parente parenti più prossimo prossimi;</p>
--	---

Articolo 19
Modifiche al comma 1, 2, 3, 4, e introduzione del comma 5
dell'art. 14 – Estumulazioni

<p>1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate, e si suddividono:</p> <p>a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni, se trattasi di concessione perpetua;</p> <p>b) estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali.</p> <p>2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.</p> <p>3. I resti risultati, non mineralizzati rinvenuti in occasione delle estumulazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il parente più prossimo.</p> <p>4. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle estumulazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo individuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, alla</p>	<p>1. Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate. La valutazione dello stato di mineralizzazione è demandata agli addetti cimiteriali. Le estumulazioni si suddividono in:</p> <p>a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni, se trattasi di concessione perpetua;</p> <p>b) estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali.</p> <p>2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi. Qualora negli impianti cimiteriali vi sia una disponibilità di manufatti liberi o liberabili per tumulazione di nuovi feretri superiore alle necessità prevedibili nei successivi cinque anni, il defunto potrà permanere nel loculo anche dopo la scadenza della concessione. Il Gestore, in tal caso, dovrà segnalare il manufatto come disponibile a nuova concessione. È fatta salva la possibilità degli aventi titolo di richiedere il rinnovo della concessione o l'estumulazione del defunto.</p> <p>3. I resti risultati, non mineralizzati rinvenuti in occasione delle estumulazioni, salvo che diversamente non disponga la eventuale domanda dei familiari, possono essere avviati alla cremazione laddove non sia dissenziente il coniuge o in sua mancanza il i parente parenti più prossimo prossimi.</p> <p>4. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti recuperati al termine delle estumulazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un periodo individuato dal Comune, anche tramite il soggetto gestore, alla</p>
---	---

scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune.	<p>scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune: il deposito è soggetto ad addebito, a carico dei richiedenti o degli aventi diritto in via solidale, sulla base di tariffe approvate su base mensile corrispondenti al deposito di urne cinerarie.</p> <p>Resta inteso che decorso il termine di mesi 6 dalla decorrenza del deposito il Comune, anche per il tramite il soggetto gestore, avrà la facoltà di collocare detti resti in ossario comune.</p> <p>5. La cremazione negli impianti bolognesi dei resti mortali provenienti da disseppellimenti potrà essere effettuata previa rimozione delle parti metalliche esterne (maniglie, piedini, simbolo religiosi e similari) e di quelle interne (cassa di zinco), aprendo in quest'ultimo caso la bara ed eventualmente sostituendo il cofano originario con contenitore idoneo alla cremazione.</p>
---	--

Articolo 20
Modifiche al comma 1 lett. a) e b)
dell'art. 15 - Operazioni di disseppellimento

<p>1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:</p> <p>a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme di coniugi o parenti entro il 2° grado o coabitanti legati da vincoli affettivi;</p> <p>b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 2° grado o coabitanti legati da vincoli affettivi portatori di accertati impedimenti fisici;</p> <p>c) collocazione in sepolture per famiglia e collettività;</p> <p>d) trasporto in Cimitero di altro Comune;</p> <p>e) cremazione della salma dissepolta.</p>	<p>1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, su richiesta dei familiari interessati può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:</p> <p>a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme di coniugi o parenti entro il 2° grado o coabitanti conviventi legati da vincoli vincoli affettivi;</p> <p>b) traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti entro il 2° grado o coabitanti conviventi legati da vincoli affettivi portatori di accertati impedimenti fisici;</p> <p>c) collocazione in sepolture per famiglia e collettività;</p> <p>d) trasporto in Cimitero di altro Comune;</p> <p>e) cremazione della salma dissepolta.</p>
---	---

Articolo 21
Modifiche al comma 5 e introduzione della lett. c), al comma 5 bis, e introduzione dei commi 8,9,10 dell'art. 18 - Concessioni cimiteriali e modalità di accesso

<p>5. La sepoltura individuale privata, singola o multipla, di cui all'art. 17, 1 comma, lettera a), può concedersi:</p> <p>a) in presenza di un defunto da tumulare. In tal caso è possibile concedere un loculo singolo o multiplo in presenza di cadavere, un loculo o un ossario singoli o multipli in presenza di resti o ceneri, un ossario o una nicchia per urne singoli o multipli in presenza di ceneri.</p> <p>b) a persona in vita.</p> <p>5 bis. Abrogato.</p>	<p>5. La sepoltura individuale privata, singola o multipla, di cui all'art. 17, 1 comma, lettera a), può concedersi:</p> <p>a) in presenza di un defunto da tumulare. In tal caso è possibile concedere un loculo singolo o multiplo in presenza di cadavere, un loculo o un ossario singoli o multipli in presenza di resti o ceneri, un ossario o una nicchia per urne singoli o multipli in presenza di ceneri.</p> <p>b) a persona in vita, per la durata prevista dal relativo tariffario con decorrenza immediata.</p> <p>c) a persona in vita, con la possibilità per il concessionario richiedente di fissare la decorrenza prevista dal momento dell'introduzione del primo defunto nel sepolcro: in tale evenienza, oltre al corrispettivo economico stabilito, da riconoscersi secondo le scadenze ordinarie, il concessionario dovrà riconoscere all'Amministrazione o al Gestore cimiteriale un importo forfetario al fine di ottenere la decorrenza posticipata della durata della concessione, nella misura definita dal tariffario dei servizi cimiteriali.</p> <p>5 bis. Abrogato.</p> <p>8. I contratti di concessione formalizzati dal Gestore cimiteriale impegnano l'Amministrazione Comunale per tutta la durata dagli stessi prevista.</p> <p>9. Allo scadere della concessione il Comune e/o il Gestore rientra nella disponibilità del sepolcro e tutto quanto è ivi posto diviene di proprietà dell'Amministrazione, senza diritto di indennizzo alcuno.</p> <p>10. La Giunta comunale potrà assegnare a titolo gratuito la concessione di un manufatto per la sepoltura di defunti che abbiano dato lustro in vita alla Città di Bologna, tramite proprio atto.</p>
---	---

Articolo 22

Modifiche al comma 1, 1 quater, 1 quinquies, ed eliminazione dei commi 2 e 3 già presenti nell'art. 19 bis, dell'art. 19 - Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

<p>1. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:</p> <p>a) sepolture concesse prima del 10.02.1976 per</p>	<p>. Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private sono distinte in:</p> <p>a) sepolture concesse prima del 10.02.1976 per</p>
---	--

<p>le quali viene riconosciuta, la dove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);</p> <p>b) sepolture concesse dal 10.02.1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge e ai congiunti più prossimi individuati secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente.</p> <p>1 quater. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.</p> <p>Per i coabitanti legati da vincoli affettivi, il diritto alla tumulazione è dichiarato dal concessionario all'atto della concessione, o successivamente in qualsiasi momento, e trasmesso anche tramite il soggetto gestore, al Comune che autorizza il seppellimento. In assenza di dichiarazione del concessionario premorto, lo stato di coabitazione e di legame affettivo che dà diritto alla tumulazione può essere dichiarato nelle forme di legge dal coabitante legato al concessionario da vincoli affettivi: in questo caso, i congiunti aventi diritto alla tumulazione sono chiamati dal coabitante medesimo a dichiarare la propria adesione al diritto di uso del sepolcro da parte del coabitante.</p> <p>Per i collaterali e gli affini, il diritto d'uso del sepolcro è dichiarato dal titolare della concessione, come pure la condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario, che può estendere ad altre persone il diritto d'uso del sepolcro, all'atto della concessione, o in qualsiasi momento.</p> <p>Tutte le dichiarazioni rese vengono trasmesse, anche tramite il soggetto gestore, al Comune che autorizza il seppellimento.</p> <p>1 quinquies. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della</p>	<p>le quali viene riconosciuta, la dove laddove esplicitamente riportata nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo determinato, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile Libro Secondo Titolo II e III (sepolcro ereditario);</p> <p>b) sepolture concesse dal 10.02.1976 per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali, il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso, alla morte del concessionario, in via residuale al coniuge e ai congiunti più prossimi individuati secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente.</p> <p>1 quater. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.</p> <p>Per i coabitanti-conviventi legati da vincoli affettivi, il diritto alla tumulazione è dichiarato dal concessionario all'atto della concessione, o successivamente in qualsiasi momento, e trasmesso anche tramite il soggetto gestore, al Comune che autorizza il seppellimento. In assenza di dichiarazione del concessionario premorto, lo stato di coabitazione e di legame affettivo che dà diritto alla tumulazione può essere dichiarato nelle forme di legge dal coabitante legato al concessionario da vincoli affettivi: in questo caso, i congiunti aventi diritto alla tumulazione sono chiamati dal coabitante medesimo a dichiarare la propria adesione al diritto di uso del sepolcro da parte del coabitante.</p> <p>Per i collaterali e gli affini, il diritto d'uso del sepolcro è dichiarato dal titolare della concessione, come pure la condizione di particolare benemerita nei confronti del concessionario, che può estendere ad altre persone il diritto d'uso del sepolcro, all'atto della concessione, o in qualsiasi momento.</p> <p>Tutte le dichiarazioni rese vengono trasmesse, anche tramite il soggetto gestore, al Comune che autorizza il seppellimento.</p> <p>1 quinquies. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della</p>
--	--

<p>sepoltura, che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza, ai sensi del successivo art. 21, comma 1, lett.a) del presente regolamento. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per motivi di pubblica utilità e di conservazione dei cimiteri.</p> <p>2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, anche tramite soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione. Il gestore, entro il termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.</p> <p>3. Uno o più concessionari possono rinunciare, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.</p>	<p>sepoltura, che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza, ai sensi del successivo art. 21, comma 1, lett.a) del presente regolamento. Il concessionario può usare della la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per motivi di pubblica utilità e di conservazione dei cimiteri.</p> <p>2. Eliminato, già presente nell'art. 19 bis c. 1 e 2</p> <p>2.Eliminato, già presente nell'art. 19 bis c. 3</p>
---	--

Articolo 23

Modifiche al comma 1 lett. e), al comma 2, dell'art. 21 - Decadenza della concessione cimiteriale

<p>1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:</p> <p>a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;</p> <p>b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;</p> <p>c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro</p>	<p>1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:</p> <p>a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;</p> <p>b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;</p> <p>c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro</p>
---	---

<p>previsti all'art.25 del presente Regolamento;</p> <p>d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;</p> <p>e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art.19 comma 2 del presente Regolamento;</p> <p>f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.24 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;</p> <p>g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;</p> <p>h) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2006.</p> <p>2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi previsti alle lettere d) f) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo determinato al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.</p> <p>3. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c) e), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Nel caso previsto dalla lettera c) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dall'Amministrazione sulla base delle risultanze della catalogazione in atto, sentita la Soprintendenza per i Beni Ambientali e</p>	<p>previsti all'art.25 del presente Regolamento;</p> <p>d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro sessanta giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;</p> <p>e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art.19 bis comma 1 e 2 del presente Regolamento;</p> <p>f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.24 del presente Regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;</p> <p>g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;</p> <p>h) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2006.</p> <p>2. L'Amministrazione, anche per il tramite del soggetto gestore, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a) b) d) f), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi previsti alle lettere d) f) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa entro il tempo determinato al concessionario, o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4 del presente articolo.</p> <p>3. L'Amministrazione, anche per il tramite del soggetto gestore, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere c) e), invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad uno degli aventi titolo, in quanto reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento, agli obblighi previsti dal presente Regolamento. Nel caso previsto dalla lettera c) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono attestati dall'Amministrazione sulla base delle risultanze della catalogazione in atto, sentita la</p>
---	---

<p>Architettonici dell'Emilia-Romagna e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico. Il termine, inoltre, è riferito alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 20 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.</p>	<p>Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia-Romagna e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico. Il termine, inoltre, è riferito alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 20 del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle comunicazioni una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori sessanta giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati. La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio ed all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.</p>
<p>4. Qualora i Servizi Funerari non siano in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposto un'intimazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale, nonché,</p>	<p>4. Qualora i Servizi Funerari Cimiteriali non siano in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza. In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposto un'intimazione all'Albo Pretorio e all'Albo</p>

qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.	cimiteriale, nonché, qualora ritenuto opportuno, sui mezzi di comunicazione locali, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione
---	---

Articolo 24
Modifiche al comma 2, 3, 4
dell'art. 25 - Manutenzione di sepolture private

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.	2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede -anche per il tramite del soggetto gestore- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito un canone, determinato in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione.
3. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consigliare.	3. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consigliare.
4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile dei Servizi Mortuari , alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.	4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile dei Servizi Mortuari, Cimiteriali , alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi.

Articolo 25
Introduzione dell'art. 25 bis Regole comportamentali

1. Nei cimiteri è vietato a chiunque: <ul style="list-style-type: none"> a) gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori; b) danneggiare i monumenti o gli spazi comuni; c) sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi; d) fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva
--

autorizzazione;

- e) esercitare qualsivoglia forma di commercio, procacciamento d'affari e attività a scopo di lucro;
- f) asportare fiori e piante;
- g) l'ingresso con biciclette, se non condotte a mano, salva autorizzazione del Gestore;
- h) la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salva motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- i) sono inoltre, in generale, vietati tutti quei comportamenti già sanzionati da norme di rango superiore e da quelle in vigore sul territorio comunale, quali, a titolo esemplificativo, impossessarsi di fiori, arbusti e oggetti, l'accattonaggio, infastidire i visitatori.

2. L'Amministrazione Comunale -anche per il tramite del soggetto gestore- potrà autorizzare specifiche attività, anche commerciali (nel rispetto della sacralità del luogo), all'interno dei cimiteri, per la valorizzazione degli aspetti culturali e sociali.

3. Nei cimiteri è consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione solo se tenuti al guinzaglio; nel caso di animali di media e grossa taglia, oltre all'uso del guinzaglio, il proprietario deve avere la museruola al seguito e, ai sensi della normativa vigente, è obbligato al suo utilizzo in caso di necessità connessa alla compresenza visibile di altri animali. Il proprietario deve adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo e pericolo ai visitatori e non imbrattare i luoghi.

Articolo 26

Introduzione dell'art. 25 ter- Eventi, riprese cinematografiche e fotografiche

1. All'interno dei cimiteri è consentito effettuare riprese fotografiche dei monumenti che abbiano valore artistico/culturale, a condizione che sia rispettato il decoro del luogo e che siano per uso personale, non siano destinate alla pubblicazione, non siano effettuate nell'ambito di un'attività imprenditoriale/professionale o ad uso commerciale o a scopo di lucro

2. Le riprese fotografiche che non rientrino nelle casistiche individuate al comma 1 sono soggette ad autorizzazione, da richiedere preventivamente al Gestore Cimiteriale, che provvederà ad ottenere nulla osta dal Comune.

3. Eventi, manifestazioni, cerimonie non organizzate direttamente dal Comune di Bologna e/o altri enti ad esso afferenti, devono essere preventivamente autorizzati con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Fatto salvo il diritto di informazione, qualunque ripresa da parte di troupe televisive deve essere preventivamente autorizzata con le stesse modalità previste al comma 2.

Articolo 27

Introduzione dell'art. 29 quater –

Attività svolte da imprese, privati ed enti all'interno dei cimiteri

1. Il Comune -anche d'intesa e/o per il tramite del soggetto gestore e delle funzioni direttive da esso designate -potrà disciplinare i criteri e le modalità di accreditamento delle Imprese che intendono eseguire lavori e servizi all'interno dei Cimiteri Comunali, per conto dei concessionari di sepolture o degli aventi titolo. Qualora attivato, l'accredimento sarà condizione imprescindibile per l'accesso delle Imprese nei cimiteri ai fini dell'esecuzione delle attività per le

quali sono state incaricate.

2. Nello stesso atto potranno essere definiti gli obblighi e le modalità di effettuazione dei lavori e servizi all'interno dei cimiteri da parte delle medesime Imprese, nonché le condizioni per la sospensione dell'accreditamento, nel caso di mancata ottemperanza alle regole definite.

Articolo 28
Modifiche all'art. 26 -
Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso.

1. Il Comune pianifica, **anche su proposta del soggetto Gestore**, l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso.

Articolo 29
Introduzione dell'art. 26 bis
Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche

Le eventuali comunicazioni inerenti ai manufatti per tumulazione nonché ai defunti ivi sepolti saranno sempre indirizzate ai relativi referenti viventi o, in mancanza, ai concessionari. Le eventuali comunicazioni relative ai defunti inumati saranno indirizzate ai relativi referenti viventi, come comunicati al momento della sepoltura. Il concessionario, i familiari dei defunti inumati e i referenti delle comunicazioni come sopra definiti, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione o dopo la sepoltura. L'Amministrazione comunale e il Gestore sono sollevati da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata comunicazione di designazione del referente o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.

Articolo 30
Eliminazione del titolo dell'art. 28
e rinumerazione successivi articoli 29 e 30

Articolo 28 – Abrogato
Articolo 29 – Sanzioni
Articolo 30 Abrogazione norme incompatibili

Articolo 28 – Abrogato
Articolo 29 -28 – Sanzioni
Articolo 30 29 Abrogazione norme incompatibili

Articolo 31
Modifiche ai commi 1 e 2 dell'art 30
e contestuale rinumerazione

Articolo 30 Abrogazione norme incompatibili	Articolo 30 29 Abrogazione norme incompatibili
<p>1.Sono inoltre abrogati le norme del "Regolamento speciale per i Trasporti e le Onoranze Funebri",approvato con deliberazione Consigliare n.343 del 20.12.1972, non compatibili con il presente Regolamento.</p> <p>2. Sono da intendersi abrogate ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente Regolamento.</p>	<p>1. Sono inoltre abrogatiabrogate le norme del "Regolamento speciale per i Trasporti e le Onoranze Funebri", approvato con deliberazione Consigliare n.343 del 20.12.1972, non compatibili con il presente Regolamento.</p> <p>2. Sono da intendersi abrogate—E’ da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente Regolamento</p>